

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti audiovisivi presso il Museo Nazionale del Cinema – (CIG 7692422373)

Articolo 1 – Oggetto e luogo

1. Il presente Capitolato speciale di appalto (di seguito “Capitolato”) contiene la descrizione e la specificazione delle prescrizioni tecniche, amministrative ed economiche per l'organizzazione e gestione del servizio di manutenzione degli impianti audiovisivi presenti nei locali del Museo, siti in Torino, Via Montebello 20, presso la Mole Antonelliana (di seguito “Servizio”).
2. Ai fini del presente Capitolato, per “impianti audiovisivi” s'intendono tutte le apparecchiature di videoproiezione collocate presso il Museo, nonché tutti gli impianti audio e le attrezzature di messa in onda e memorizzazione delle sequenze filmate, ad eccezione dei proiettori cinema 35 mm, che saranno oggetto di manutenzione solo relativamente agli interventi specificati al successivo art. 4. Per maggiore chiarezza si allega l'elencazione completa degli impianti audiovisivi collocati nei vari piani del Museo (All. n. 1).
3. Le attività che non potranno essere svolte direttamente nei locali del Museo saranno svolte presso il laboratorio/i laboratori dell'Appaltatore che dovrà gestire in autonomia e sotto la propria responsabilità sia con riguardo al trasporto degli impianti audiovisivi o di una parte di essi dal Museo verso il proprio laboratorio/i propri laboratori sia con riferimento all'approvvigionamento dei materiali tecnici e delle attrezzature necessarie allo svolgimento del Servizio.

Articolo 2 – Durata

1. Il Servizio avrà una durata di n. 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Alla data di scadenza del contratto, l'affidamento del Servizio all'Appaltatore si intenderà cessato senza che occorra formale disdetta da parte del Museo.
2. Il Museo si riserva la facoltà di rinnovare il Servizio, alle medesime condizioni, per una durata pari a n. 2 anni. La richiesta di rinnovo verrà comunicata all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata (“PEC”) almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto.
3. Nessun diritto, indennizzo, risarcimento o compenso ad alcun titolo o ragione spetta all'Appaltatore nel caso di mancato esercizio o di mancato esercizio integrale (da intendersi per un periodo più breve di quello indicato per la parte opzionale) del rinnovo.
4. L'aggiudicatario dovrà rendersi immediatamente disponibile alla stipulazione del contratto, decorsi trentacinque giorni dall'aggiudicazione della gara.
5. È fatto obbligo all'aggiudicatario di dare avvio al Servizio decorsi 35 giorni dall'aggiudicazione. Il termine di avvio del servizio potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e comunque riconosciute dal Museo.

Articolo 3 – Importo

L'importo a base di gara dell'intero periodo di cui ai precedenti punti 2.1. e 2.2. è pari ad € 392.400,00 al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari ad € 2.000,00, IVA esclusa, per l'intera durata del contratto, compreso l'eventuale rinnovo. Il suddetto importo a base di gara comprende il costo della manodopera che il Museo ha stimato in € 285.928,40.

Articolo 4 – Prestazioni comprese e prestazioni escluse

1. Prestazioni **comprese** nell'esecuzione del Servizio:
 - a) ogni attività di manutenzione, sia di tipo ordinario che di tipo straordinario, degli impianti audiovisivi già presenti nei locali del Museo che si renderà necessaria nella vigenza del contratto, salvo le prestazioni escluse indicate al successivo art. 4.2.;
 - b) ogni attività di manutenzione, sia di tipo ordinario che di tipo straordinario, sugli eventuali nuovi impianti audiovisivi che potranno essere installati nei locali del Museo, in sostituzione e/o ad integrazione di quelli attualmente esistenti, previa apposita richiesta in tal senso da parte del Museo stesso;
 - c) l'attività di programmazione delle piattaforma AMX secondo le modalità che verranno periodicamente indicate dal Museo.
2. Prestazioni **escluse** dall'esecuzione del Servizio:
 - a) la manutenzione dei proiettori cinema 35 mm, salvo le attività di minima manutenzione, che non richiedono competenze specialistiche o attrezzature specifiche;
 - b) l'installazione e il cablaggio degli impianti audiovisivi;
 - c) l'integrazione del sistema di gestione relativa a nuovi impianti audiovisivi.

Articolo 5 – Modalità di svolgimento del Servizio

1. Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati per gli impianti audiovisivi in uso mentre per gli eventuali impianti audiovisivi nuovi dovranno essere svolti successivamente al collaudo degli stessi.
2. Dovrà essere garantita la presenza di almeno una persona per tutta la durata di apertura del Museo, ovverosia dal martedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 23.00, ivi compresi i giorni di apertura straordinaria e/o prolungata.
3. Le giornate di apertura straordinaria o prolungata ed eventuali modifiche d'orario saranno tempestivamente comunicate all'Appaltatore a cura del Museo.
4. Nel corso del lunedì, giornata di chiusura del Museo al pubblico, dovranno essere svolte le attività di manutenzione che non possono essere eseguite durante i giorni di apertura ai visitatori.

Articolo 6 – Referente dell'Appaltatore. Direttore dell'esecuzione del Museo

1. L'Appaltatore, prima dell'inizio dello svolgimento del Servizio, deve nominare per iscritto un referente (di seguito "Referente"), incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale dell'Appaltatore al fine di attivare ogni supporto tecnico e informativo che si renda necessario per il buon funzionamento e la regolarità del Servizio.
2. Il Referente risponde direttamente di eventuali problemi che dovessero sorgere nell'esecuzione del Servizio e deve garantire la massima rintracciabilità possibile.
3. Tutte le comunicazioni formali tra l'Appaltatore e il Museo saranno poste in essere per mezzo del Referente e si intenderanno validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dal Museo dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.
4. In caso di impedimento del Referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia a mezzo PEC la Museo, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.
5. Il Museo intende nominare il R.U.P. quale Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito "D.E.C.") con il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

Articolo 7 – Obblighi del personale addetto al Servizio

1. Il personale addetto al Servizio ha il dovere di:
 - a) mantenere un contegno irreprensibile e attenersi scrupolosamente alle disposizioni che gli verranno impartite;

- b) indossare il *badge* identificativo e la divisa che deve essere tenuta in buono stato di conservazione, ordine e pulizia;
 - c) osservare tutte le disposizioni impartite dal Museo in tema di orari, accesso (in particolare alle aree riservate e/o protette), permanenza e uscita dai locali del Museo;
 - d) attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria ai sensi del Testo Unico Sicurezza Lavoro (di seguito "T.U.S.L.");
 - e) consegnare immediatamente al Museo tutti gli oggetti rinvenuti nell'ambito della struttura.
2. Il personale addetto al Servizio ha il divieto di:
- a) allontanarsi senza giustificato motivo dalla postazione di Servizio;
 - b) far accedere persone prive di regolare titolo di accesso alle sale espositive;
 - c) sollevare verso il Museo contestazioni circa i tempi, le modalità o altro afferente il Servizio, se non per il tramite del Referente.
3. Il Museo ha il diritto di chiedere la sostituzione del personale impossibilitato a proseguire il Servizio per cause personali oppure del personale non gradito per inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti. La sostituzione deve avvenire entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione a mezzo PEC.

Articolo 8 – Oneri dell'Appaltatore nell'esecuzione del Servizio

1. L'Appaltatore esegue il Servizio in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato, nel contratto, nella propria Offerta Tecnica ed Economica, nel rispetto della normativa applicabile e, in ogni caso, con un livello qualitativo e professionale adeguato all'importanza degli impianti audiovisivi collocati nel Museo.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare sempre il regolare e corretto espletamento delle prestazioni, garantendo la presenza di personale idoneo per numero e qualifica.
3. Il Servizio dovrà essere garantito in maniera continuativa e indipendentemente dalle ferie, dalle malattie, dalla maternità, dagli infortuni o altro. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, l'Appaltatore potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il Servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali l'Appaltatore si obbliga a dare tempestiva comunicazione al Museo.
4. L'organizzazione del Servizio è onere esclusivo dell'Appaltatore: quest'ultimo assume, pertanto, la gestione di personale e mezzi a proprio rischio e sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità.
5. L'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al Museo il nominativo/i nominativi e i dati anagrafici del lavoratore/dei lavoratori addetti al Servizio, con le rispettive qualifiche e il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve eseguire; uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di ogni successiva variazione del personale e dell'orario assegnato a ciascun operatore.
6. L'Appaltatore è tenuto ad impartire al personale addetto al Servizio tutte le informazioni necessarie per il suo corretto svolgimento e sarà ritenuto responsabile di ogni disfunzione e di ogni carenza o inadeguatezza tecnico-amministrativa e organizzativo-funzionale del Servizio e tenuto a rispondervi direttamente mediante applicazione delle penali previste all'art. 16.
7. L'Appaltatore deve garantire il rispetto delle norme in materia di retribuzione, assistenza, previdenza e sicurezza di cui ai successivi artt. 10 e 15.
8. L'Appaltatore si impegna:
 - a) ad eseguire le disposizioni operative che potranno essere, di volta in volta, impartite dal Museo per far fronte alle esigenze che dovessero manifestarsi nell'esecuzione del contratto;
 - b) ad aggiornare e/o reintegrare e/o sostituire i materiali, le attrezzature e i prodotti, a seconda delle esigenze che dovessero manifestarsi, in considerazione dello stato degli impianti audiovisivi e/o in relazione a particolari eventi o manifestazioni organizzati dal Museo;
 - c) a programmare gli interventi di manutenzione straordinaria o comunque gli interventi di maggiore durata in orari concordati con il Museo e, preferibilmente, nella giornata di chiusura settimanale del lunedì;
 - d) a svolgere tutte le prestazioni accessorie che si rendano necessarie per lo svolgimento del Servizio;

- e) dotare il personale di divisa decorosa e adeguata al Servizio sottoponendola, in ogni caso, all'approvazione preventiva del Museo nonché di un visibile segno di riconoscimento (cartellino o marchio sulla divisa di lavoro).

Articolo 9 – Clausola sociale e tutela dei lavoratori in materia retributiva, assistenziale e previdenziale.

1. L'Appaltatore subentrante è tenuto ad assorbire prioritariamente il personale dell'Appaltatore precedente, di cui all'Allegato n. 3 al Disciplinare, che in relazione al Servizio da svolgere, come descritto nel presente capitolato di gara, è necessario impiegare per una corretta e regolare esecuzione, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dello stesso Appaltatore subentrante.
2. L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel Servizio oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro, applicabili alla data dell'offerta, al settore e alla località in cui si svolge il Servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile nelle località successivamente stipulato per il settore. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
3. L'Appaltatore deve inoltre provvedere a tutti gli oneri e obblighi che le disposizioni di legge, regolamenti e contratti, pongono a suo carico.
4. Tutto il personale, compreso quello giornaliero, deve essere iscritto agli enti ed istituti previdenziali e assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative e comunicare al Museo, entro 5 giorni dalla stipulazione del contratto o dalla eventuale consegna anticipata del Servizio nelle more della stipulazione, e comunque ogni qualvolta ne venga fatta richiesta, i nominativi del personale addetto al Servizio nonché presso quali uffici provinciali INAIL e INPS ha provveduto ad assicurarli, citando il numero di posizione assicurativa.
5. In caso di inadempimento agli obblighi di cui sopra, accertato dal Museo o segnalato dalla competente Direzione Provinciale del lavoro, il Museo ne darà comunicazione all'Appaltatore e, se del caso, anche alla citata Direzione Provinciale, e procederà alla detrazione sui canoni da versare pari alle somme di cui l'Appaltatore risulti debitore, destinando le stesse a garanzia dell'adempimento. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando la Direzione Provinciale del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati regolarmente adempiuti. Per le trattenute sui pagamenti, l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione al Museo né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni e interessi, o maggiori compensi.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, il Museo pagherà anche in corso di contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito "Codice") e trattenendo, inoltre, una somma pari al 5% delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita.
7. La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi sopra citati da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento e pertanto titolo a favore del Museo per risolvere il contratto, previa comunicazione all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1453 c.c.
8. Il personale che a qualsiasi titolo presterà la sua attività nell'ambito dell'organizzazione lavorativa dell'Appaltatore non avrà, sotto alcun profilo, rapporti con il Museo che non ha, pertanto, alcuna responsabilità, diretta o indiretta, in controversie, pretese, cause di lavoro o di qualsiasi altro tipo conseguenti a vertenze connesse al personale dell'Appaltatore o per attività inerenti il Servizio da esso svolto.
9. Tutti gli obblighi e gli oneri retributivi, assistenziali e previdenziali per i lavoratori impiegati nel Servizio sono a carico dell'Appaltatore, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Museo e di ogni indennizzo. Il Museo rimane, quindi, estraneo ad ogni titolo o ragione rispetto ai rapporti tra l'Appaltatore e il personale impiegato per l'esecuzione del Servizio.

Articolo 10 – Tutela dei lavoratori in materia di sicurezza

1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza e all'applicazione delle disposizioni del T.U.S.L. e di ogni altra disposizione di legge, regolamento, provvedimento amministrativo posto a tutela della sicurezza dei lavoratori.
2. L'Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti idonei allo svolgimento delle attività ad esso demandate e di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione al Servizio sotto il profilo igienico-sanitario ed antinfortunistico, secondo quanto indica il C.C.N.L. applicabile al settore merceologico di competenza.
3. Qualora l'Appaltatore non provveda direttamente alla dotazione di cui all'art. 10.2., detta dotazione di lavoro verrà acquistata dal Museo, con spesa a carico dell'Appaltatore medesimo.
4. L'Appaltatore, a sua cura e spese, deve fornire un tesserino di riconoscimento a ciascun lavoratore contenente una fotografia formato tessera e le generalità del lavoratore, oltre che l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione.
5. L'Appaltatore fornisce al personale dettagliate informazioni sui rischi specifici connessi all'espletamento delle proprie attività nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza -collettive e individuali- adottate in relazione a tali attività, nonché a garantire programmi di formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria.
6. Il Museo ha predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (di seguito "D.U.V.R.I.") determinando i costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso. L'Appaltatore sarà tenuto, previa ricognizione dei luoghi, a produrre le procedure di sicurezza in base alle quali il Museo aggiornerà il D.U.V.R.I. che costituirà parte integrante del contratto di appalto e che potrà essere oggetto di aggiornamenti e variazioni nel corso di esecuzione del Servizio.
7. Il Museo si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi e ispezioni in ogni momento e senza preavviso alcuno per verificare il rispetto e l'applicazione di quanto previsto dal D.U.V.R.I. e dalle vigenti normative in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
8. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici per i lavoratori impiegati nel Servizio sono a carico dell'Appaltatore, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Museo e di ogni indennizzo.
9. Il Museo rimane, quindi, estraneo ad ogni titolo o ragione rispetto ai rapporti tra l'Appaltatore e il personale per l'esecuzione del Servizio.
10. Nella gestione degli impianti, l'Appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel piano di gestione ed organizzazione della sicurezza, redatto dal Museo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.M.B.C.A. n. 569 del 20.05.1992, in particolare per quanto attiene alle unità minime da garantire per la gestione dell'emergenza sia negli orari di apertura dell'edificio sia in occasione di aperture del Museo stesso, in orari diversi da quelli stabiliti in via ordinaria.
11. Il Museo e l'Appaltatore, nel corso dell'intero rapporto contrattuale, si impegnano a:
 - a) cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti le attività oggetto dell'appalto;
 - b) coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.
12. Resta inteso e precisato che l'obbligo di coordinamento e cooperazione non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'Appaltatore.
13. L'Appaltatore sarà responsabile di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante dalla mancata esecuzione degli obblighi convenzionalmente assunti o previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
14. L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Museo da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, sia da parte dell'Appaltatore che dei dipendenti, fornitori e/o collaboratori, delle norme e delle prescrizioni tecniche nelle materie sopra indicate.
15. E' fatto obbligo all'Appaltatore di avere personale idoneo ed adeguatamente formato per l'attuazione di tutte le misure di tutela della salute e delle sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese le misure di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad istruire il personale sui rischi e le misure di sicurezza da applicare nella gestione del Servizio.

Articolo 11 – Corrispettivo

1. A fronte dell'esecuzione del Servizio, il Museo corrisponderà all'Appaltatore il corrispettivo risultante dall'offerta economica.
2. Tale corrispettivo s'intende remunerativo di tutte le prestazioni, le attrezzature, i macchinari e i materiali occorrenti nonché di tutto quanto necessario e opportuno per l'esecuzione a regola d'arte del Servizio.
3. Le variazioni in riduzione e/o in aumento dovute alle particolari esigenze non potranno comunque superare il 20% del monte ore annuale indicato in sede di offerta dall'Appaltatore. Quest'ultimo sarà tenuto ad assoggettarsi alle stesse condizioni e patti contrattuali, senza poter esigere indennizzi / compensi / risarcimenti / maggiori ritorsioni di alcun genere, salvo l'adeguamento in diminuzione o in aumento del corrispettivo conseguente alla variazione autorizzata e/o richiesta.
4. L'ammontare dell'importo delle eventuali variazioni in aumento o in diminuzione sarà determinato mediante computo in aumento o in diminuzione del costo orario del personale effettivamente impiegato in più o in meno determinato in base ai costi orari dei profili professionali dei lavoratori impiegati, dedotti in base a quanto indicato dall'Appaltatore in sede di offerta. In tal caso i costi orari, per la quota spese generali/utigli di impresa, saranno soggetti al ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.
5. Il corrispettivo è invariabile per tutta la durata del contratto

Articolo 12 – Pagamenti e fatturazione. Cessione del credito

1. Il corrispettivo sarà corrisposto a rate: in particolare, l'importo corrispondente a ciascun anno di esecuzione del Servizio verrà pagato in quattro rate trimestrali.
2. Il corrispettivo potrà essere decurtato delle somme corrispondenti alle eventuali penali applicate all'Appaltatore.
3. Il pagamento avverrà entro 60 giorni fine mese dalla trasmissione di regolare fattura con indicazione del CIG da parte dell'Appaltatore e sarà subordinato alla verifica della correttezza retributiva e contributiva tramite acquisizione del D.U.R.C. dell'Appaltatore e dell'eventuale subappaltatore, nonché della corretta esecuzione del Servizio.
4. Il conguaglio delle ore eseguite in eccesso o in diminuzione rispetto a quelle indicate nell'offerta sarà effettuato mensilmente. Tale termine verrà sospeso nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare.
5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese di cui all'art. 48 del Codice, le fatture, distinte per ciascuno dei componenti il raggruppamento, saranno viste e trasmesse dalla capogruppo al Museo alla scadenza dei termini previsti. Il pagamento avverrà mediante accredito bancario a favore di ciascun membro raggruppato. È espressamente esclusa la possibilità di un unico accredito bancario a favore del capogruppo.
6. In caso di subappalto, il Museo non intende provvedere direttamente al pagamento del subappaltatore che sarà, quindi, effettuato dall'Appaltatore. Quest'ultimo dovrà però trasmettere al Museo, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento al subappaltatore, copia della fattura quietanzata con l'indicazione delle ritenute di garanzia applicate. Il Museo sarà tenuto a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le sole prestazioni dallo stesso svolte nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice.
7. Non è configurabile l'inadempimento né la mora del Museo, qualora questa non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo alla scadenza contrattuale per non essere stato ancora completato, per ragioni imputabili esclusivamente all'Appaltatore, il procedimento contabile che porta all'emissione dei mandati di pagamento.
8. Si precisa che in base alla vigente normativa "Piano straordinario contro le mafie", legge n. 136/2010 s.m.i., per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 della citata legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art. 3 della citata legge, devono essere effettuati

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. (cd "obbligo di tracciabilità") o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

9. L'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui (per inadempimento dell'Appaltatore) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.a.
10. L'Appaltatore si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere "a valle" con i suoi subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai Servizi una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'impegno a seguire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/10 s.m.i. e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.a. L'Appaltatore si obbliga a consentire al Museo di verificare che tali contratti "a valle" contengano (pena la nullità assoluta) il predetto impegno.
11. L'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Museo e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
12. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare il CIG in relazione a ciascuna transazione posta in essere.
13. L'Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dall'accensione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
14. Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi al Servizio, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti, consulenti e fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.
15. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore al Museo che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.
16. Non sarà corrisposta alcuna anticipazione del corrispettivo.
17. È fatto divieto all'Appaltatore di effettuare cessioni di credito o conferire procure irrevocabili all'incasso relativamente ai crediti sorti nell'esecuzione del Servizio; tali cessioni o procure non saranno accettate e né potranno in nessun caso essere opposte al Museo.
18. Il Museo, una volta emessa l'attestazione di regolare esecuzione relativa all'ultimo mese di Servizio espletato dall'Appaltatore, provvederà a svincolare la garanzia definitiva dell'Appaltatore di cui all'art. 14.

Articolo 13 – Subappalto. Divieto di cessione del contratto

1. Il subappalto è consentito, nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, secondo quanto previsto all'art. 105 del Codice e in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare;
 - b) che l'Appaltatore richieda al Museo di essere autorizzato al subappalto;
 - c) che l'Appaltatore depositi presso il Museo, almeno 20 giorni prima della data di effettivo avvio del Servizio, il contratto di subappalto e le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale prescritti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto di subappalto.
2. Il subappalto non esonera in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi derivanti dal contratto essendo esso l'unico e il solo responsabile verso il Museo della buona esecuzione del contratto.
3. L'Appaltatore non può cedere a terzi, a pena di nullità, in tutto o in parte il contratto e il Servizio. In caso di violazione di tale divieto saranno posti a carico dell'Appaltatore tutte le spese e i danni derivanti al Museo.

Articolo 14 – Garanzia definitiva

1. L'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, è tenuto a depositare, al momento della stipula, una garanzia di importo pari a quanto previsto nell'art. 103 del Codice nella forma della cauzione (in contanti o in titoli del debito pubblico) o della fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 d.lgs. 385/93. La garanzia deve prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.;
 - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
 - c) l'indicazione dell'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Museo.
2. La garanzia dovrà restare in vigore per tutta la durata del contratto e, in caso di riduzione, essere immediatamente reintegrata in applicazione dell'art. 103, comma 1, del Codice.
3. La garanzia sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del Codice.
4. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la garanzia fideiussoria è presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Articolo 15 – Responsabilità dell'Appaltatore per i danni. Obblighi assicurativi

1. L'Appaltatore è responsabile di tutti i danni a persone o cose cagionati direttamente o indirettamente dal suo personale o da quello del subappaltatore impiegato nel Servizio e/o in connessione e/o in conseguenza con l'esecuzione del Servizio medesimo.
2. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal D.E.C alla presenza del Referente. A tale scopo il Museo comunicherà con congruo anticipo all'Appaltatore il giorno e l'ora previsti per l'accertamento e nel caso in cui il Referente non manifesti la volontà di partecipare si procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore.
3. Per ottenere il rimborso delle spese sostenute in relazione ai danni di qualsiasi natura, compresi quelli derivanti dalla risoluzione del contratto e la rifusione degli stessi, il Museo potrà rivalersi mediante trattative sui crediti dell'Appaltatore o sulla garanzia definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.
4. I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a cause di forza maggiore dovranno essere denunciati a mezzo PEC al Museo entro 3 giorni dall'inizio del loro avverarsi, pena la decadenza dal diritto di farli valere. Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da cause imprevedibili. I danni ascrivibili all'arbitraria esecuzione del Servizio non potranno mai essere iscritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire ogni ulteriore pregiudizio connesso e/ consequenziale derivante al Museo.
5. L'Appaltatore, alla stipulazione del contratto o al momento della consegna anticipata del Servizio, dovrà essere in possesso di apposita polizza assicurativa ai fini della copertura della propria Responsabilità verso i danni cagionati a impianti, opere e beni preesistenti all'interno del Museo, della propria Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori di lavoro e Parasubordinati (RCO) stipulata presso primaria compagnia assicuratrice.
6. La polizza dovrà prevedere massimali adeguati al servizio affidato e alla consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore e, comunque, non inferiori ai seguenti minimi inderogabili:
 - a) € 5.000.000,00 per sinistro, sia per danni a persone che per danni a cose;
 - b) € 5.000.000,00 per sinistro, ma con il limite di euro 2.500.000,00 per persona infortunata.
7. La polizza dovrà espressamente prevedere le seguenti clausole ed estensioni:
 - a) la rinuncia al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso il Museo e/o suoi dipendenti, collaboratori, incaricati;
 - b) l'indicazione che tra gli assicurati si intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino, presenzino o siano interessati all'esecuzione del Servizio, indipendentemente dall'esistenza o meno di rapporto giuridico con l'Appaltatore, anche nel caso di colpa grave;
 - c) copertura per furti, incendi, allagamenti, vandalismo ecc.

- d) in deroga a quanto stabilito dall'art. 1901 del cod. civ., l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Affidatario non comporta inefficacia della garanzia.
8. I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono in ogni caso posti a carico dell'Appaltatore.
 9. La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per l'intera durata del contratto, dalla data di effettiva consegna del Servizio fino alla data di verifica di conformità di regolare esecuzione del Servizio; l'Appaltatore dovrà, altresì, risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.
 10. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le coperture assicurative qualora si sia dovuto fare ricorso alle polizze di cui al presente articolo o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.
 11. Nel caso in cui l'Appaltatore avesse già provveduto a contrarre polizza assicurativa per il complesso delle sue attività, sarà necessaria la produzione di copia autentica ai sensi di legge della stessa con allegata specifica appendice della Compagnia Assicuratrice contenente l'estensione della polizza al servizio oggetto di appalto comprensiva delle succitate clausole ed estensioni.
 12. L'Appaltatore si assume sin d'ora l'obbligo di comunicare per iscritto al Museo qualsiasi variazione al testo di polizza. La mancata comunicazione, così come la mancata reintegrazione di cui al precedente art. 15.10, costituirà per il Museo titolo per la risoluzione immediata del contratto ex art. 1456 c.c. Inoltre, l'Appaltatore si impegna a fornire a ogni scadenza annuale del contratto assicurativo prova dell'avvenuto pagamento del premio di polizza.
 13. Il Museo non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e alle attrezzature dell'Appaltatore che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico del Museo medesimo.
 14. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la polizza presentata dalla mandataria coprono, senza alcuna riserva alcuna, anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Articolo 16 – Penali

1. Il Museo si riserva di applicare le seguenti penali nei confronti dell'Appaltatore:
 - a) ritardo rispetto al termine di avvio del Servizio di cui al precedente art. 2.5: per ogni giorno di ritardo, penale pari a € 390,00;
 - b) mancata attuazione delle richieste del Museo in ordine alla manutenzione degli impianti audiovisivi: per ogni giorno di inattività, penale pari a € 300,00;
 - c) ritardo nell'intervento di manutenzione: per ogni giorno di ritardo rispetto alla richiesta di intervento, penale pari a € 300,00;
 - d) ritardo rispetto all'orario di apertura o chiusura del Servizio: per ogni ora di ritardo, penale pari a € 200,00;
 - e) mancato prolungamento dell'orario di chiusura richiesto dal Museo per eventi o manifestazioni straordinarie: per ogni ora per la quale non sia stata consentita la prosecuzione del Servizio, penale pari a € 100,00;
 - f) mancanza di qualità delle attrezzature e dei materiali tecnici: per ogni rilevazione di qualità scadente, penale pari a € 300,00
 - g) mancata sostituzione di un addetto assente o inadeguato al Servizio: per ogni mancata sostituzione, penale pari a € 300,00.
2. L'applicazione delle penali non esclude, in ogni caso, il diritto del Museo di pretendere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
3. L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% del corrispettivo contrattuale, salva in tal caso la facoltà del Museo di avviare la procedura di risoluzione del contratto.
4. Le penali a carico dell'Appaltatore saranno dedotte dal corrispettivo dovuto nella fattura successiva alla contestazione e comunicazione di applicazione.
5. Salvo che l'inadempimento non sia causa di risoluzione del contratto, il Museo formulerà contestazione per iscritto e a mezzo PEC all'Appaltatore, segnalando la penale applicabile e invitandolo a presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni. In mancanza di riscontro la penale si intenderà tacitamente accetta-

ta. Nel caso di giustificazioni ritenute inadeguate, il Museo comunicherà l'applicazione delle penali previste nel presente articolo.

6. Il Museo si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese dell'Appaltatore, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del Servizio e per rimediare alle violazioni sanzionate con le penali.
7. Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà riconosciuto dal Museo all'Appaltatore in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti del Museo.
8. Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, e a mezzo PEC, che dovrà pervenire al Museo entro 15 giorni dall'insorgenza dei motivi che concorrono alla formulazione delle riserve anzidette. La riserva deve essere documentata con l'analisi dettagliata dei fatti e/o accadimenti pregiudizievoli e delle somme cui l'Appaltatore ritiene di aver diritto. L'Appaltatore che non abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nei termini previsti, decade dal diritto di far valere, in qualsiasi sede, riserve e domande.

Articolo 17 – Risoluzione per inadempimento. Clausola risolutiva espressa

1. Il Museo, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 16, potrà disporre la risoluzione del contratto nel caso in cui le obbligazioni previste dal presente Capitolato non siano adempiute secondo le modalità stabilite. In particolare, il Museo assegna un termine non inferiore a 10 giorni, salvo i casi d'urgenza, entro cui l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto il verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Museo può risolvere il contratto.
2. Nei casi di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Museo comunica mediante PEC, all'Appaltatore l'addebito con invito a produrre le proprie controdeduzioni per iscritto entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Museo, su proposta del DEC, può proporre la risoluzione del contratto. A titolo esemplificativo, configurano grave inadempimento:
 - a) mancata reintegrazione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 14.2.;
 - b) violazioni in materia di sicurezza;
 - c) violazioni degli obblighi contributivi, retributivi, previdenziali e assicurativi;
 - d) ingiustificate interruzioni del Servizio e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità;
 - e) mancata organizzazione e gestione del Servizio secondo l'offerta presentata in sede di gara.
3. Il Museo può, altresì, disporre la risoluzione del contratto negli altri casi di cui all'art. 108 del Codice.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cod. civ., il contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
 - b) violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - c) applicazione di penali superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
 - d) cessione totale o parziale del contratto;
 - e) subappalto non autorizzato;
 - f) inadempienze o irregolarità protratte per un periodo continuativo della durata di più di 8 giorni.
5. Al ricorrere di una delle circostanze di cui all'art. 17.4, il Museo comunicherà all'Appaltatore a mezzo PEC l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa e il contratto sarà risolto di diritto all'atto della ricezione della PEC, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Museo, compresi quelli relativi alle spese necessarie per addvenire alla stipulazione di nuovo contratto.
6. La risoluzione del contratto determina l'incameramento della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore, salvo il diritto del Museo al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi per l'affidamento delle prestazioni non effettuate ad altro operatore. All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
7. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore o fallimento del medesimo, il Museo si riserva di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultati dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del

Servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

8. In caso di sospensione o annullamento giurisdizionale oppure annullamento, revoca o ritiro in sede di autotutela di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'appalto, il contratto potrà essere risolto mediante PEC da inviarsi dal Museo all'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore nulla potrà pretendere dal Museo a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della PEC.

Articolo 18 – Recesso e proroga tecnica

1. Il Museo si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento e per qualsiasi ragione, previo preavviso di 30 giorni a mezzo PEC. In tal caso all'Appaltatore sarà riconosciuto il pagamento della somma di cui all'art. 109 del Codice, ad esclusione di qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni altro ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.
2. Alla scadenza del contratto, da intendersi sia come scadenza naturale sia come scadenza del periodo di rinnovo, il Museo si riserva la facoltà di prorogare il Servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi patti, condizioni tecniche ed economiche, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi di dare esecuzione alle prestazioni oggetto di proroga.

Articolo 19 – Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto e convenuto nel presente Capitolato o nel contratto si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50), al Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nelle parti ancora in vigore (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), al Codice Civile.

Articolo 20 – Foro competente. Trattamento dei dati personali

1. In caso di controversie sulla interpretazione o applicazione del presente Capitolato o del contratto è competente il Tribunale Civile di Torino.
2. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 18 maggio 2018 n. 51, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Capitolato.

Articolo 21 – Spese di contratto e di pubblicazione

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, le spese di bollo ed eventualmente di registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
2. Le spese di pubblicazione del bando di gara sostenute dal Museo saranno rimborsate dall'Appaltatore entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Articolo 22 – Allegati

- 1) Elencazione degli impianti audiovisivi collocati nei vari piani del Museo;
- 2) D.U.V.R.I.

Il Responsabile del Procedimento

Daniele Tinti